

## Contratti sottoscritti a partire dal 18 gennaio 2016 al 31 marzo 2021

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
<b>ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI</b>	
<p><b>3.2</b> Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nelle CTE, le condizioni economiche possono essere modificate dal Fornitore. In tale caso, il Fornitore provvede a comunicarlo al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, entro la scadenza delle condizioni economiche e con applicazione dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente (comunque non prima dello scadere delle precedenti condizioni economiche). Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione con raccomandata (direttamente o tramite il nuovo fornitore) all'indirizzo indicato all'art. 15, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto alla data di scadenza delle vigenti condizioni economiche. In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente. Allo scadere del periodo di validità, in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche, negli stessi termini il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente, delle condizioni economiche in corso. Il Cliente potrà comunque recedere (direttamente o tramite un nuovo fornitore) come descritto nell'art. 2.7. Se il Cliente decide di recedere per evitare nuove condizioni economiche e per l'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove condizioni economiche fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.</p>	<p><b>3.2</b> Il Fornitore può comunicare al Cliente le condizioni economiche che troveranno applicazione allo scadere del periodo di validità delle precedenti, indicato nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo (come di seguito definite). Il Cliente riceverà la comunicazione contenente le nuove condizioni economiche ("Comunicazione di rinnovo") in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di efficacia delle stesse. Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente, della Comunicazione di rinnovo che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Enel Energia. Il Cliente può recedere dal Contratto, entro i termini indicati nella Comunicazione di rinnovo, se non intende accettare le nuove condizioni economiche proposte. Per le modalità mediante le quali il Cliente può esercitare il diritto di recesso si rimanda all'art. 2.7 delle presenti CGF. In tal caso, fino all'acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche indicate nella Comunicazione di rinnovo. In assenza di recesso entro la data indicata nella suddetta Comunicazione di rinnovo, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente e troveranno applicazione per il periodo indicato nella Comunicazione di rinnovo. Se allo scadere del periodo di validità delle condizioni indicate nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo il Fornitore non ha comunicato alcuna variazione delle condizioni vigenti, le stesse si intendono tacitamente prorogate di quattro mesi in quattro mesi. Per le modalità di invio da parte di Enel Energia della Comunicazione di rinnovo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15.4.</p>
<b>ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI</b>	
<p><b>3.3</b> Per la fornitura di gas, il prezzo indicato è fissato considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione per la fornitura. Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai prezzi per l'energia fornita indicati nelle CTE, al Cliente verranno fatturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero secondo quanto indicato nelle fatture del Distributore;</li> <li>b) gli importi unitari fissati per il servizio di dispacciamento tranne quelli previsti per lo sbilanciamento, secondo le Delibere AEEGSI n. 111/06 e n. 107/09 e s.m.i.. Questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato 1 della Delibera AEEGSI n. 107/09 e s.m.i.;</li> <li>c) un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore uguale al valore del PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla Delibera AEEGSI n. 301/2012 e s.m.i. e periodicamente aggiornato dall'AEEGSI. Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia;</li> <li>d) un ulteriore ed eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento, se sopportato dallo stesso Fornitore, per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento;</li> <li>e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dall'Allegato A dalla Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall'art. 33;</li> <li>g) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas.</li> </ul>	<p><b>3.3</b> Per la fornitura di energia elettrica, il corrispettivo di dispacciamento, il corrispettivo a copertura degli oneri di approvvigionamento della capacità e il corrispettivo di sbilanciamento sono applicati come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il corrispettivo di dispacciamento come definito dall'art. 24 del Testo Integrato del Settlement (TIS, Allegato A della delibera ARERA n. 107/2009/ARG/elt e smi) e come calcolato e pubblicato da TERNA;</li> <li>b. il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità come definito dall'art. 23 bis del TIS e valorizzato ai sensi dell'art. 34.9 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV, allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/eel e successivi aggiornamenti); tale corrispettivo è aggiornato trimestralmente da ARERA;</li> <li>c. la componente di sbilanciamento calcolata mensilmente è pari al 1% dei valori consuntivi medi aritmetici del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espressi in Euro/kWh, così come pubblicato sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica mensile del PUN di cui sopra nel corso dei dodici mesi consuntivi riferiti al periodo gennaio-dicembre 2023 è stato raggiunto nel mese di gennaio 2023 in cui tale valore, al netto delle perdite di rete, è stato pari a 0,17449 €/kWh (iva ed imposte escluse).</li> </ul> <p>Saranno applicati, inoltre, sulla base della tipologia del cliente, il "corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia" (art. 25 bis del TIS) o il "corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese" (art. 25 ter del TIS).</p> <p>Ai fini della fatturazione, verranno aggiunte ai suddetti corrispettivi le perdite di rete, sulla base della tensione del sito secondo quanto determinato da Arera nel TIS. Per un cliente tipo con consumo annuo pari a 10.000 kWh e alimentato in Bassa Tensione, con riferimento al mese di dicembre 2023 al lordo delle perdite di rete, la variazione legata ai corrispettivi di cui sopra è pari a +12,7€ (iva e imposte escluse) per un intero anno, rispetto alla spesa annua precedente.</p> <p>Eventuali modifiche dei suddetti corrispettivi imposte da leggi o provvedimenti delle autorità competenti sono automaticamente recepiti.</p> <p>Gli aggiornamenti di tutti i corrispettivi di cui sopra saranno comunicati in fattura.</p> <p>Resta ferma l'applicazione degli ulteriori corrispettivi indicati nelle CTE e nelle successive Comunicazioni di rinnovo. Allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche indicato all'interno delle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo, Enel Energia potrà comunicare la variazione anche dei corrispettivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3.2.</p>

## Contratti sottoscritti a partire dal 18 gennaio 2016 al 31 marzo 2021

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
<p><b>12.7</b> Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o di sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 euro, iva esclusa, per l'invio dei solleciti di pagamento;</li> <li>- 23 euro, iva esclusa, per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura;</li> <li>- 40 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni).</li> </ul> <p>Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.</p>	<p><b>12.7</b> Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo a una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,00 euro (iva esclusa) per l'invio del primo sollecito di pagamento nell'anno solare;</li> <li>- 4,00 euro (iva esclusa) per l'invio di tutti i solleciti di pagamento successivi al primo, inviati nel medesimo anno solare per la medesima fornitura;</li> <li>- 40,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni cui verrà applicato un importo di 23 euro iva esclusa);</li> <li>- 23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.</li> </ul> <p>Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.</p>
ART. 15 - COMUNICAZIONI	
<p><b>15.1</b> Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere il codice Contratto riportato nel Modulo di Adesione ed essere inviate alla casella Postale 8080 - 85100 Potenza (PZ) se inviate a mezzo posta, al numero 800 997 736 se inviate a mezzo fax.</p> <p><b>15.2</b> Il Fornitore può inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.</p> <p><b>15.3</b> Restano salve le disposizioni Contrattuali che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.</p> <p><b>15.4</b> I Fornitori di energia elettrica e/o gas, in alternativa agli indirizzi di cui al precedente art. 15.1, potranno inoltrare le comunicazioni di recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gestione_trader@pec.enel.it.</p>	<p><b>15.1</b> Per informazioni il Cliente ha a disposizione: il Servizio Clienti al numero verde 800 900 860, i canali digitali (ad es. sito web enel.it) e la Casella Postale 8080 – 85100 Potenza PZ. I canali di contatto sono comunque indicati in bolletta e sul sito web.</p> <p><b>15.2</b> Eventuali reclami possono essere inviati via web dal sito enel.it compilando l'apposito modulo o per posta scrivendo alla Casella Postale di cui sopra. Nel reclamo il Cliente deve riportare almeno i seguenti dati: a) il nome e il cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.</p> <p><b>15.3</b> Le comunicazioni di recesso per cessazione della fornitura di luce o gas dovranno essere inviate con raccomandata alla suddetta Casella Postale.</p> <p><b>15.4</b> Le comunicazioni da parte di Enel Energia relative alla fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito, nonché relative alle variazioni contrattuali e di rinnovo ai sensi dell'art. 3.2 delle CGF, potranno essere inviate alternativamente tramite mail, PEC, SMS, WhatsApp, lettera cartacea, nota in fattura o notificate con inserimento delle stesse nell'Area Clienti di Enel Energia, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e regolazione di settore. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.</p> <p><b>15.5</b> Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.</p>